Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione del 22 maggio 2012	L 132	11	23.5.2012
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione del 30 aprile 2013	L 120	1	1.5.2013
►**M3**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017	L 175	679	7.7.2017
►**M4**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione del 6 giugno 2017	L 177	11	8.7.2017

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 44 (1014/2010)

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:

1) «documentazione relativa all'omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;

2) «dati di monitoraggio aggregati»: i dati aggregati di cui alla parte C, prima tabella, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009;

3) «dati di monitoraggio dettagliati»: i dati dettagliati di cui alla parte C, seconda tabella, dell'allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione;

4) «veicolo base»: veicolo che corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 18, della direttiva 2007/46/CE;

5) «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo»: veicoli che corrispondono alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 Commissione ([1]).

Articolo 2

Comunicazione dei dati

I dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.

Articolo 3

Fonti dei dati

1. I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa all'omologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE come specificato nella tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

([1]) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

▼B

2. Il parametro «numero totale di nuove immatricolazioni» nei dati di monitoraggio dettagliati è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.

3. Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.

4. I valori relativi alle emissioni di CO_2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO_2» nei dati di monitoraggio dettagliati devono essere tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all'omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato, misto».

5. Per la comunicazione dei dati di monitoraggio dettagliati relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l'autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

6. In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante all'etanolo, l'autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO_2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO_2 (g/km)» nei dati di monitoraggio dettagliati:

a) per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO_2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all'allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 443/2009;

b) per i veicoli policarburante all'etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009, il valore delle emissioni di CO_2 per la benzina.

Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche se non sono soddisfatte le condizioni per una riduzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).

▼M2

7. Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell'assale alla voce «Carreggiata dell'asse sterzante» o «Carreggiata dell'altro asse» nei dati di monitoraggio dettagliati.

▼B

8. Se i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati sono tratti dalla documentazione relativa all'omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.

Articolo 4

Conservazione e controllo dei dati

Gli Stati membri assicurano la conservazione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati di monitoraggio aggregati e dei dati di monitoraggio dettagliati.

▼M2

Articolo 5

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:

a) per ogni veicolo con emissioni specifiche di CO_2 inferiori a 50 g di CO_2/km, il numero di veicoli immatricolati senza applicare i fattori di moltiplicazione indicati all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;

▼M3

b) per ogni veicolo, il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ([1]);

▼M2

c) per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO_2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative concessa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

I dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.

▼M3

Fatti salvi i parametri dettagliati di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009, gli Stati membri comunicano, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già richiesti, soltanto il fattore di deviazione «De» e il fattore di verifica. Dal 1º gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio specificati nell'allegato II formano oggetto di monitoraggio e di comunicazione.

▼M2

Articolo 7

Veicoli non coperti da omologazione CE

1. Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE o a omologazione individuale conformemente all'articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel loro territorio, secondo quanto indicato nell'allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175,del 7.7.2017, pag. 679).

▼M2

2. Gli Stati membri possono completare i dati di monitoraggio dettagliati per i veicoli di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, utilizzano una delle seguenti denominazioni anziché il nome del costruttore:

a) «AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b) «AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.

▼B

Articolo 8

Elenco dei costruttori

1. Entro il 15 dicembre 2010 i costruttori notificano alla Commissione:

a) i nomi che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;

b) la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato nella direttiva 76/114/CEE che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.

Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b). I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i dati di cui al primo comma.

2. Quando completa i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati, l'autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall'elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.

3. Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell'elenco, per completare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati l'autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all'omologazione.

Articolo 9

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

1. Ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno i costruttori comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.

▼B

Qualora le informazioni fornite a questo riguardo dovessero subire modifiche, il costruttore ne informa tempestivamente la Commissione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.

2. Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, fornisce alla Commissione prova del collegamento tra i vari membri del gruppo secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 per consentire di determinare l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento.

▼M1

3. I costruttori che notifichino errori a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.

La notifica dell'errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore.

L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo «Osservazioni del costruttore», in cui si indica uno dei seguenti codici:

a) **Codice A**, se i dati sono stati modificati dal costruttore;

b) **Codice B**, se l'autovettura non è identificabile;

c) **Codice C**, se l'autovettura non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione.

Ai fini della lettera b) del terzo comma, un'autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell'insieme di dati provvisorio.

4. Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.

5. La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato «Notifica di errore — CO_2 da autovetture» e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea

Segretariato generale

1049 Bruxelles

BELGIO

Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:

EC-CO_2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

CO_2-monitoring@eea.europa

▼M3

Articolo 9 bis

Preparazione delle serie di dati provvisori

1. La serie di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 comprende i dati registrati che, sulla base del nome del costruttore e, dal 1º gennaio 2018, del numero di identificazione del veicolo, possono essere attribuiti a tale costruttore.

Il registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 443/2009 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.

2. Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione dei veicoli ai dati personali.

▼B

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M3**

ALLEGATO I

Fonti dei dati

Parametro	Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1, modello B)	Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE)
Costruttore	Punto 0.5	Allegato III, parte I, punto 0.5
Numero di omologazione e relativa estensione	Punto 0.10	Certificato di omologazione di cui all'allegato VI
Tipo	Punto 0.2	Allegato III, parte I, punto 0.2 (se del caso)
Variante	Punto 0.2	Allegato VIII, punto 3 (se del caso)
Versione	Punto 0.2	Allegato VIII, punto 3 (se del caso)
Marca	Punto 0.1	Allegato III, parte I, punto 0.1
Nome commerciale	Punto 0.2.1	Allegato III, parte I, punto 0.2.1
Categoria del veicolo omologato	Punto 0.4	Allegato III, parte I, punto 0.4
Categoria del veicolo immatricolato	n. p.	n. p.
Massa in ordine di marcia (kg)	Punto 13	Allegato III, parte I, punto 2.6 (1)
Impronta – Passo (mm)	Punto 4	Allegato III, parte I, punto 2.1 (2)
Impronta – Carreggiata (mm)	Punto 30	Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3)
Emissioni specifiche di CO_2 NEDC (g/km) (4)	Punto 49.1	Allegato VIII, punto 3
Emissioni specifiche di CO_2 WLTO (g/km) (4)	Punto 49.4	n. p.
Tipo di carburante	Punto 26	Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1
Modalità carburante	Punto 26.1	Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4
Cilindrata (cm^3)	Punto 25	Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3
Consumo di energia elettrica (Wh/km)	Punto 49.2	Allegato VIII, punto 3

▼M3

Parametro	Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1, modello B)	Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE)
Codice della o delle innovazioni ecocompatibili	Punto 49.3.1	Allegato VIII, punto 4
Risparmi totali di emissioni di CO_2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC	Punto 49.3.2.1	Allegato VIII, punto 4
Risparmi totali di emissioni di CO_2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP	Punto 49.3.2.2	
Numero di identificazione del veicolo	Punto 0.10	Allegato III, parte I, punto 9.17
Massa di prova [WLTP]	Punto 47.1.1	n. p.
Fattore di deviazione De	Punto 49.1	Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151
Fattore di verifica («1» o «0»)	Punto 49.1	Appendice dell'addendum del certificato di omologazione di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151
▼M4		
Numero di identificazione della famiglia del veicolo		Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ([5])

▼M3

([1]) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.
([2]) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.
([3]) A norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.
([4]) A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152.
►M4 ([5]) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1). ◄

▼**M2**

ALLEGATO II

Tabella relativa alla precisione dei dati

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell'articolo 2:

CO_2 (g/km)	Numero intero
Massa (kg)	Numero intero
Interasse (mm)	Numero intero
Carreggiata dell'asse sterzante — carreggiata dell'altro asse (mm)	Numero intero
Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)	Arrotondata al terzo decimale più vicino